

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE E INFORMAZIONI PER IL CONSUMATORE "Garanzia Complet"

CONSERVARE QUESTO DOCUMENTO NEL VEICOLO!

A: INFORMAZIONI PER IL CONSUMATORE

I. Assicuratore

CG Car-Garantie Versicherungs-AG
Succursale Svizzera
Erlenstrasse 33
4106 Therwil
Svizzera

II. Indirizzo postale Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA

L'autorità di vigilanza competente è la FINMA (Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari) Laupenstrasse 17, 3003 Berna.

III. Indicazioni importanti in caso di sinistro

Per fare valere il Suo diritto alla copertura assicurativa e garantire una rapida elaborazione, Le consigliamo di fare eseguire la riparazione dal concessionario dove ha effettuato l'acquisto:

- o Chieda al concessionario di informare telefonicamente CarGarantie del sinistro **prima di iniziare la riparazione**.
- o Nel caso in cui non dovesse far eseguire la riparazione dal concessionario dove ha effettuato l'acquisto, informi telefonicamente CarGarantie del sinistro **prima dell'inizio della riparazione**. A questo proposito è disponibile un servizio 24 ore su 24:

CG Car-Garantie Versicherungs-AG

da lun. a ven. dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00

i nostri operatori sono a vostra disposizione al numero di tel.: 061 426 26 36

In tutti gli altri orari e nei giorni festivi, la Sua chiamata sarà inoltrata automaticamente alla hotline 24h.

Qualora non sia possibile inviare una comunicazione telefonicamente, il sinistro deve essere segnalato **via e-mail o fax subito prima della riparazione**:

Gestione guasti

schaden@cargarantie.ch

Fax: 061 426 26 66

- o È nel Suo interesse seguire le istruzioni degli operatori.
- o Se la riparazione viene eseguita dal concessionario dove ha effettuato l'acquisto, le pratiche possono essere affidate direttamente a questo concessionario. In tal caso Lei dovrà sostenere soltanto le spese di riparazione non rimborsabili, che il concessionario provvederà a fatturarle separatamente.
- o Se la riparazione non viene eseguita dal concessionario dove ha effettuato l'acquisto, CarGarantie compenserà la fattura da presentare direttamente nei Suoi confronti, quando la fattura sarà quietanzata. In base agli accordi presi con l'operatore di CarGarantie, il pagamento di questa riparazione può essere effettuato anche direttamente a favore dell'officina esecutrice. In tal caso Lei dovrà sostenere soltanto le spese di riparazione non rimborsabili, che il concessionario provvederà a fatturarle separatamente.

B: CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

La "garanzia Complet" è disciplinata da un contratto di assicurazione di gruppo tra RCI Finance S.A., Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf (assicurato) e CarGarantie (assicuratore). Le autovetture finanziate da RCI Finance S.A., su richiesta dell'acquirente o locatario, possono essere registrate dal concessionario che vende l'autovettura, per conto dell'assicurato / locatore, come autovetture assicurate ai sensi del contratto di assicurazione di gruppo e sono assicurate nell'ambito delle presenti condizioni generali di assicurazione. L'autovettura assicurata deve essere immatricolata e deve disporre di un'assicurazione contro i rischi di responsabilità civile in Svizzera, Liechtenstein, nell'UE o in Norvegia.

Valgono le condizioni seguenti:

§ 1 Contenuto

1. L'acquirente/locatario sottoscrive, ai sensi delle seguenti condizioni di cui al § 4, una copertura assicurativa attraverso RCI Finance S.A. per i guasti ai componenti elencati al § 2, punto 1 per il periodo di validità concordato. L'assicuratore è CG Car-Garantie Versicherungs-AG. **La copertura assicurativa si estende esclusivamente all'autovettura finanziata dall'assicurato con una massima massa a pieno carico di 3,5 t la quale, in funzione della durata dell'assicurazione, al momento della stipula della polizza non deve superare la vita utile seguente (calcolata dal giorno della prima immatricolazione):**

- Durata 12 mesi: non superiore a 7 anni
- Durata 24 mesi: non superiore a 6 anni
- Durata 36 mesi: non superiore a 5 anni
- Durata 48 mesi: non superiore a 4 anni
- Durata 60 mesi: non superiore a 3 anni

L'assicurazione non potrà essere stipulata per autovetture di potenza superiore a 200 kW/272 CV e/o con più di otto cilindri.

Al momento della stipula dell'assicurazione il veicolo non deve superare un chilometraggio totale di 100'000 km.

Si rimanda al regolamento separato per il rimborso dei costi al § 6 punto 2.

2. Qualora un componente coperto dall'assicurazione perda la propria funzionalità entro il periodo di validità e non in seguito al guasto di componenti esclusi dalla copertura assicurativa, l'acquirente/locatario del leasing avrà diritto a un rimborso delle conseguenti spese di riparazione. Un'ulteriore condizione per il diritto al rimborso è costituita dall'**osservanza delle disposizioni di cui al § 4.**
3. Le riparazioni coperte dall'assicurazione comprendono anche gli interventi di collaudo, misurazione e regolazione necessarie in relazione all'eliminazione di un danno soggetto a garanzia; sono esclusi dall'assicurazione gli interventi di manutenzione, ispezione, pulizia e assistenza. L'assicurazione non comprende le spese relative all'acquisto di liquidi come p.e. carburante, olio, refrigeranti e antigelo, refrigerante clima, liquido idraulico, grasso, detersivi, filtri e cartucce del filtro e i danni conseguenti diretti e indiretti (p. es. spese di soccorso stradale e rimorchio, spese di deposito, spese di trasporto, spese di smaltimento e l'indennizzo per mancato utilizzo o danni conseguenti a delle componenti non assicurate).

§ 2 Ambito, decorrenza e limiti di validità dell'assicurazione

1. L'assicurazione copre tutte le parti meccaniche, elettriche, elettroniche, idrauliche e pneumatiche del veicolo descritto nella richiesta di leasing che sono state installate dal produttore, salvo che non siano state escluse dai seguenti punti 2 e 3.

2. Non sarà effettuato alcun rimborso del materiale e della manodopera per:

- allestimenti supplementari non disponibili presso il produttore;
- essiccatore dell'aria condizionata, ricarica e rabbocco come anche modifiche all'impianto dell'aria condizionata;
- impurità del sistema di alimentazione;
- eliminazione di ruggine;
- parti del telaio e della carrozzeria, registrazione e regolazione alla carrozzeria;
- cristalli e specchi (sono comunque coperti per rottura a elementi di riscaldamento, antenne e al sistema di anti abbagliamento automatico);
- trasformazioni, allestimenti e modifiche supplementari;
- infiltrazioni di acqua, difetti di tenuta alla carrozzeria, modanature della carrozzeria;
- corrosione, ossidazione e danni alla vernice;

- impianto di scarico (sono comunque coperti il collettore di scarico, catalizzatore e filtro antiparticolato);
- ferodo della frizione e pastiglie dei freni (è comunque coperta la doppia frizione del cambio a doppia frizione), dischi e tamburi dei freni, ammortizzatori, lampadine, candele di accensione;
- pile, batterie, batterie ibride, batterie per veicoli a propulsione elettrica, accumulatori, condensatori di qualsiasi genere;
- tubazioni, spazzole del tergilcristallo e le cinghie in generale (è comunque coperta la cinghia di distribuzione del motore);
- particolari la cui sostituzione è prevista o consigliata con regolarità;
- pneumatici, cerchi e copricerchi, equilibratura delle ruote, dadi delle ruote, bulloni delle ruote e bulloni antifurto;
- impianto del telefono, se non allestito dalla fabbrica;
- dispositivi mobili (CD, DVD, Blu-ray Disc, dischi rigidi, memorie);
- chiavi del veicolo e telecomandi.

Candele di accensione, tubazioni e minuteria necessaria, concretamente specificata, sono coperte quando devono essere sostituite per l'eliminazione di un danno con diritto di indennizzo.

3. Periodo di validità dell'assicurazione

- La copertura assicurativa decorre dalla data di immatricolazione o il cambio di immatricolazione dell'autoveicolo a favore dell'acquirente/locatario del leasing, al più presto alla scadenza della garanzia di fabbrica definita dalla casa costruttrice.
- La copertura assicurativa termina allo scadere della durata concordata.

4. Validità territoriale

La "garanzia Complett" è valida nel paese in cui il veicolo è immatricolato, e anche in altri paesi europei in caso di viaggi temporanei, come vacanze o viaggi d'affari. Non si può parlare di un viaggio temporaneo, quando il veicolo si trova prevalentemente al di fuori del paese in cui è stato immatricolato per un periodo superiore alle sei settimane.

§ 3 Esclusioni

Non considerando cause concomitanti, sono esclusi dalla copertura assicurativa i seguenti danni:

- per incidente, ovvero un evento che agisce dall'esterno improvvisamente e in modo diretto e meccanico;
- attribuiti a negligenza ed imperizia, per cattivo utilizzo, intenzionale e doloso del veicolo, sottrazione, in particolare furto, utilizzo non autorizzato, rapina e appropriazione indebita, per danni dovuti all'intervento diretto di animali, di eventi come tempeste, grandine, gelo, corrosione, fulmini, pietrisco, terremoti o infiltrazioni d'acqua, bruciature, incendi o esplosioni
- per fatti di guerra di ogni tipo, guerre civili, disordini interni, scioperi, serrate, vandalismo, terrorismo, embargo o altre ingerenze o per energia nucleare;
- che derivino dalla partecipazione a manifestazioni a carattere di corsa o dai relativi giri di prova;
- che siano stati causati da modifiche alla struttura originale del veicolo (ad es. tuning, installazione impianto a gas, disattivazione limitatore velocità) o dal montaggio di accessori o parti non originali, che non siano omologati dal costruttore del veicolo;
- per l'utilizzo di un pezzo che necessitava di una riparazione, a meno che non sia dimostrato che il guasto non è in relazione con la necessità di una riparazione o che il pezzo al momento del guasto era stato riparato almeno provvisoriamente da una persona esperta;
- se l'acquirente/beneficiario ha utilizzato il veicolo almeno temporaneamente come taxi, per noleggio con e senza conducente, per scuola guida, per servizi di corriere, per il trasporto di malati e per il trasporto di persone o cose a scopo commerciale
- che sorgono per l'impiego di carburanti inadatti o causati da mancanza di fluidi (lubrificatore, oli, liquidi refrigeranti ecc.)
- per i quali deve intervenire una terza persona o per eliminare i quali sia necessario l'intervento del costruttore o che siano imputabili a un difetto di costruzione o del materiale, verificatosi in un gran numero di veicoli di quel tipo (difetto di serie) e per il quale, a seconda del tipo e della frequenza, sia necessario in linea di massima l'intervento del costruttore.
- che sorgono in seguito all'utilizzo del veicolo con carichi diretti o trainati superiori a quelli ammessi dal produttore

§ 4 Condizione per il diritto al rimborso

La condizione per qualsivoglia diritto al rimborso prevede che l'acquirente/locatario del leasing:

- faccia eseguire sul veicolo e documentare gli interventi di manutenzione, revisione e assistenza prescritti o raccomandati dal costruttore presso il rivenditore, in un'officina autorizzata dal costruttore della marca utilizzata o conformemente alle istruzioni del costruttore. Il superamento del limite di percorrenza di max. 3000 km o dell'intervallo temporale di max. 3 mesi prescritti dal costruttore è irrilevante, in quanto il superamento di una delle disposizioni menzionate fa decadere il diritto alla copertura assicurativa. La violazione di una delle disposizioni succitate fa decadere il diritto alla copertura assicurativa solo nel caso in cui queste disposizioni siano responsabili del verificarsi del sinistro. È sufficiente una concausalità. Si presuppone la concausalità/causalità. L'acquirente/locatario può usare la facoltà di dimostrare la mancanza di causalità;
- si astenga dall'intervenire o manomettere il contachilometri e provveda a segnalare immediatamente all'assicuratore un difetto o una sostituzione del contachilometri, indicandone il relativo chilometraggio;
- si attenga alle istruzioni del costruttore contenute nel libretto d'istruzioni per l'uso del veicolo.

§ 5 Trasferimento dei diritti

In caso di vendita del veicolo assicurato, i relativi diritti passano al nuovo proprietario unitamente alla proprietà del veicolo.

§ 6 Liquidazione del sinistro

1. Officine autorizzate

Se l'acquirente/locatario del leasing non fa eseguire la riparazione dal rivenditore, è tenuto a farla effettuare da una (diversa) officina autorizzata dal produttore della marca utilizzata (riparazione di terzi).

2. Diritti dell'acquirente/locatario del leasing

All'acquirente/locatario del leasing vengono rimborsati i costi di manodopera contemplati dalla copertura assicurativa relativi a guasti secondo i tempi del costruttore. I costi del materiale contemplati dalla copertura assicurativa vengono rimborsati al massimo in base ai prezzi di listino del costruttore e in base alla percentuale sotto indicata corrispondente alla vetustà del componente al momento del verificarsi del guasto (**compartecipazione**):

fino a
100'000 km – 100%
120'000 km – 80%
140'000 km – 60%
oltre
140'000 km – 40%

Se il veicolo non soddisfa le condizioni per la stipula della polizza assicurativa previsti al §1 punto 1 o il veicolo fa parte di una delle marche o dei modelli indicati di seguito, la prestazione assicurativa è limitata a un massimo di CHF 5'000 per sinistro: Aston-Martin, Audi serie S e RS, Bentley, BMW serie M, Bugatti, Buick, Cadillac, Chevrolet modelli USA, Ferrari, Hummer, Lamborghini, Lincoln, Lotus, Maserati, Maybach, Mercedes serie AMG e Rolls-Royce.

Se al momento del sinistro il veicolo ha più di 7 anni, calcolati a partire dalla prima immatricolazione, la prestazione assicurativa è limitata a un massimo di CHF 3'000 per sinistro.

Qualora le spese di riparazione siano superiori al valore di un pezzo di ricambio normalmente montato per un sinistro analogo, l'obbligo di risarcimento si limiterà ai costi di tale pezzo di ricambio compresi i costi di smontaggio e montaggio in applicazione del paragrafo 1. L'importo massimo dell'indennizzo soggetto ad assicurazione è limitato, per ogni sinistro, al valore temporale del veicolo danneggiato al momento del verificarsi del sinistro.

3. Rivendicazione di diritti

L'acquirente/locatario del leasing è autorizzato e tenuto a rivendicare tutti i diritti esclusivamente e direttamente nei confronti di CarGarantie.

4. Condizione per il diritto al rimborso dell'acquirente/locatario del leasing

La condizione per qualsivoglia diritto al rimborso prevede che l'acquirente/locatario del leasing:

- segnali il guasto a CarGarantie senza ritardo e, in ogni caso, prima dell'inizio della riparazione;
- permetta a un incaricato di CarGarantie di ispezionare in qualsiasi momento il veicolo e fornisca allo stesso, su richiesta, le informazioni necessarie per appurare la natura del guasto;
- se possibile, riduca le conseguenze del guasto attenendosi alle istruzioni di CarGarantie; se le circostanze lo permettono, dovrà richiedere tali istruzioni prima dell'inizio della riparazione;
- faccia eseguire la riparazione al rivenditore o presso un'officina autorizzata dal costruttore della marca utilizzata;
- faccia pervenire a CarGarantie la fattura relativa alla riparazione entro un mese dalla data della riparazione, in cui siano chiaramente riportati in dettaglio i costi per i lavori eseguiti, suddivisi per costi di manodopera con indicazione delle ore, e costi relativi a ricambi e materiali.

5. Conseguenze di infrazioni degli obblighi

- Qualora un obbligo di collaborazione non venga intenzionalmente rispettato, CarGarantie è esonerata dall'obbligo di prestazione. In caso di violazione di un obbligo per colpa grave, CarGarantie è autorizzata a ridurre la prestazione in rapporto alla gravità della colpa, qualora la violazione influisca sull'apparimento o sull'entità dell'obbligo di erogazione della prestazione. La conoscenza e la colpa dell'acquirente o del locatario del leasing equivalgono alla conoscenza e alla colpa dell'assicurato.
- Se una violazione di un obbligo viene commessa con l'intenzione di procurare un vantaggio illegale per sé o per un terzo, CarGarantie è esentata dall'obbligo di erogare la prestazione. Se si accerta un dolo con sentenza definitiva per condotta fraudolenta o tentativo di frode, le condizioni si intendono dimostrate.

§ 7 Diritto di opzione

Con l'inizio della copertura assicurativa l'acquirente/locatario del leasing ha diritto a ricevere irrevocabilmente tutte le prestazioni dovute, a condizione che non abbia ceduto all'officina incaricata della riparazione il diritto alle spese di riparazione rimborsabili.

§ 8 Obblighi di terzi

Qualora, in caso di sinistro, la prestazione debba essere erogata da un terzo oppure si possa rivendicare un indennizzo derivante da altri contratti di assicurazione, questi obblighi di prestazione hanno la precedenza. Qualora, a causa dello stesso sinistro, sussistano anche diritti di rimborso per il medesimo contenuto nei confronti di terzi, nel complesso non si può pretendere un indennizzo superiore all'importo del danno totale. Qualora si possa rivendicare un indennizzo da altri contratti di assicurazione, l'acquirente/locatario del leasing è libero di scegliere a quale assicuratore segnalare il sinistro. Se la persona assicurata segnala il danno a CarGarantie, le prestazioni saranno erogate in anticipo nell'ambito della "garanzia Complett".

§ 9 Pagamento di premi o contributi

Il debitore del premio assicurativo è l'assicurato. All'acquirente/locatario del leasing spetta un obbligo contributivo nei confronti dell'assicurato per l'ottenimento della copertura assicurativa. La dichiarazione di adesione per l'iscrizione contiene informazioni relative al periodo, all'importo e al destinatario del contributo che l'acquirente/locatario del leasing deve versare per ottenere la copertura assicurativa. La scadenza del contributo si evince dall'accordo tra l'acquirente/locatario del leasing e l'assicurato. Il contributo deve essere pagato conformemente a quanto disciplinato nella dichiarazione di iscrizione. L'inosservanza dei termini di pagamento di una rata concordata pone a rischio la copertura assicurativa. In caso di mancato pagamento, il veicolo assicurato viene escluso dal contratto di assicurazione di gruppo.

§ 10 Diritto di rifiuto

CarGarantie ha il diritto, subito dopo l'iscrizione da parte dell'assicurato, di rifiutare l'assunzione di rischio senza addurre motivi. In caso di rifiuto, la copertura assicurativa decade con effetto retroattivo e non si deve versare alcun premio assicurativo.

§ 11 Comunicazioni che si riferiscono al rapporto assicurativo

Le comunicazioni riguardanti il rapporto assicurativo devono avvenire sempre in forma scritta. Le comunicazioni destinate a CarGarantie hanno effetto appena pervengono a CarGarantie oppure, nel caso di comunicazioni dell'acquirente/locatario del leasing, all'assicurato.

§ 12 Prescrizione ai sensi di legge

I diritti del beneficiario derivanti dalla polizza assicurativa entrano in prescrizione entro 2 anni dal sinistro occorso.

§ 13 Foro competente

Per controversie derivanti dal rapporto assicurativo la competenza giurisdizionale si determina in base alla sede aziendale dell'assicurato.

§ 14 Diritto applicabile

Il presente contratto è soggetto al diritto svizzero.

Note sulla protezione dei dati

Trasmissione di dati

I dati personali dell'acquirente/locatario del leasing vengono trasmessi a CG Car-Garantie Versicherungs-AG, Gündlinger Strasse 12, 79111 Friburgo, Germania, e ivi conservati ai fini della necessaria amministrazione del rapporto assicurativo delle persone assicurate e della concessione della copertura assicurativa. All'occorrenza possono essere inoltrati ad altri assicuratori del gruppo CarGarantie e a riassicuratori.